



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 24.05.2019

OGGETTO: Ricorso al Tar di Catania per motivi aggiunti, previa sospensione, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Ventiquattro** del mese di **Maggio** ore **12,15** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco, Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al Tar di Catania per motivi aggiunti, previa sospensione, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina. Rappresentanza legale in giudizio e nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Antonio Catalioto con studio in Messina che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 70 DEL 23.05.2019

Oggetto:	Ricorso al Tar di Catania per motivi aggiunti, previa sospensione, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- in data 07.05.2019 Prot.n. 9988, perveniva a questo Ente ricorso dinanzi al Tar di Catania, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina, per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione n. 258/UTC del 4.3.2019, della nota Prot.n. 15054 del 29.06.2018, dell'ordinanza di demolizione n. 5/UTC del 08.04.2019 e della nota Prot.n. 8679 del 15.4.2019, con vittoria di spese ;
- la G.M. con delibera n. del 16.05.2019 conferiva incarico di rappresentanza legale all'Avv. Antonio Catalioto, per la difesa dell'Ente nel superiore giudizio;

Che in data 20.05.2019 Prot.n. 10914, perveniva a questo Ente ricorso al Tar di Catania per motivi aggiunti, previa sospensione, per l'annullamento della nota Prot.n. 10609 del 15.05.2019, dell'Ufficio Suap del III Settore, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe taormina Antonino e Portinaio Cristina, con vittoria di spese; **(ALL. 1)**

Dato atto:

Che, con nota prot. n. 11121 del 22.05.2019, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del III Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che il Responsabile del III Settore con nota Prot.n. 11266 del 23.05.2019, trasmessa all'Ufficio Contenzioso, indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della "*Conseguenzialità, continuità e complementarità con altri incarichi avente lo stesso oggetto*";

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa e ritenuta d'acconto;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che "*tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso*";

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 2.000,00, compreso Iva, Cpa e ritenuta d'acconto;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1) Autorizzare** la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso per motivi aggiunti, previa sospensione, dinanzi al Tar di Catania, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina, di cui in premessa ;
- 2) Nominare**, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;
- 3) Disporre** che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;
- 4) Dare atto** che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, l'Ente si trova in regime di gestione provvisoria ma che si reputa necessario nominare un legale per assistere questo Ente nel suddetto ricorso in quanto la mancata nomina potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 5) Prenotare** la spesa complessiva di €. 2.000,00 al Cap. 1245 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2019/2021 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;
- 6) Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	2000	2019	2000
TOTALE	2000	TOTALE	2000

7) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


8) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

10) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

11) **trasmettere** copia al Responsabile del III Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

Il Responsabile dell'Istruttoria



13-05-2018

Il Proponente



ALL. 1

SINDACO
cons. Ferrararo
IV Pettan

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
20 MAG. 2019
Protocollo N° 16914

AVV. FERRUCCIO PUZZELLO
SEMPER JUS
Via Madonna della Mercede, 4 - 98123 Messina
Tel e Fax: +39 090 9226070

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso per motivi aggiunti (R.G.n.775/2019)

nell'interesse: 1) del Sig. Antonino DI GIUSEPPE TAORMINA, nato a Giardini Naxos il 18.10.1953, CF DGSNNN53R18E014A e 2) della Sig.ra Cristina PORTINAIO, nata a Napoli il 2.4.1945, CF PRTCST45D42F839P rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Ferruccio Puzzello (avvferrucciopuzzello@cnfpec.it fax 0909226070 C.F. PZZFRC72L29E379V) e dall'Avv. Saro Roberti (guerreraeassociati@giuffre.pec.it, fax 0906409536, C.F. RBRRSR73 A30F158N), con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Catania;

contro

il Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti

del Signor Antonio Natale Venuto, nato a Taormina il 2.10.1975;

per l'annullamento previa sospensione,

con istanza di adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. di sospensione dell'efficacia:

(dei medesimi atti amministrativi già impugnati in seno al

ricorso introduttivo del giudizio)

1) della Determinazione Reg. n. 258 resa dall'Ufficio tecnico del Comune di Giardini Naxos in data 4 marzo 2019 avente ad oggetto "Annullamento in autotutela dei titoli abilitativi rilasciati da questo Comune di parte inerente il fabbricato o corpi di fabbrica siti in via Pancrazio De Pasquale (ex Via San Giusto) n. 77 – Angolo via Delle Fornaci – di proprietà dei coniugi Di Giuseppe Taormina e Portinaio Cristina. Rif. precedente nota prot. n. 15054 del 29.6.2018 di Avvio del Procedimento";

- 2) ove occorra, per quanto di interesse ove lesive, delle relazioni istruttorie endoprocedimentali, degli atti e dei pareri richiamati nella impugnata Determinazione n. 258/2019, nonché della nota prot. n. 15054 del 29.6.2018 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela;
- 3) dell'Ordinanza di demolizione n. 5/UTC dell'8.4.2019 con cui, in conseguenza della Determina Reg. n. 258/2019 con la quale tutte le opere eseguite nell'immobile sono state private di titolo abilitativo, il Comune di Giardini Naxos ha ingiunto ai proprietari ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre giorni 90, avvertendo che, nel caso di inottemperanza, ex art. 31 D.L. vo n. 380/2001, sarà disposta l'acquisizione d'ufficio di tutte le opere abusive e del terreno di sedime;
- 4) dell'atto prot.n. 8679 del 15.4.2019 di avvio del procedimento di annullamento e/o revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di affittacamere denominata "Villa Cristina", con ricettività 5 camere per complessivi 11 posti letto; nonché ove esistente, del conseguente atto di annullamento o revoca inibitorio dell'esercizio dell'attività di affittacamere adottato a conclusione del procedimento;

nonché per l'annullamento

previa sospensione e istanza di adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. di sospensione dell'efficacia

5) dell'atto di annullamento ed inibizione di cui al punto 4) identificato al prot. n. 10609 datato il 15.5.2019 e notificato in pari data emesso dal Comune di Giardini Naxos, III Settore Ufficio SUAP, con cui è stata annullata la SCIA relativa all'attività di affittacamere denominata "Villa Cristina" ed inibita la relativa attività ricettiva.

PREMESSO

Come dedotto in seno al ricorso introduttivo, i ricorrenti sono proprietari di un fabbricato, realizzato nel 2007 e completato nel 2008 ove sino ad oggi si esercitava attività ricettiva di B&B/affittacamere.

Da ultimo, il Comune intimato, a fronte di una annosa lite pendente tra vicini - che aveva peraltro prodotto una reiterata verifica amministrativa di legittimità dei relativi titoli edilizi e commerciali - ha deciso di annullare in autotutela tutti gli atti autorizzativi ed abilitativi dallo stesso rilasciati nell'ultimo decennio.

Avverso i provvedimenti di autotutela e di ripristino ed inibitori sono già stati spiegati i seguenti epigrafati motivi di ricorso che in questa sede si espressamente si riportano:

I. Violazione e mancata applicazione dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990. Illegittimità dell'annullamento d'ufficio dei titoli edilizi concernenti il fabbricato di proprietà dei ricorrenti.

Violazione dei limiti temporali normativamente previsti per l'esercizio dell'autotutela.

E' stata violata la norma che prevede espressamente che il provvedimento amministrativo illegittimo adottato in violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza "... può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 (silenzio assenso), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Rispetto a tutti quanti i titoli indicati dalla determina impugnata (dal 7.6.2006 - CE n. 14/2006 - al 18.5/6.2017 - SCA prot.n. 11820) è abbondantemente scaduto il termine di 18 mesi per l'autotutela.

II. Violazione dell'art.21 nonies della L. n. 241/1990 sotto ulteriore ed autonomo profilo.

Affidamento "rafforzato" dalla pregressa adozione di provvedimenti di

conferma dei titoli.

A prescindere dal superamento del termine dei 18 mesi nell'adozione dell'atto nel caso in esame è ravvisabile una (quantomeno!) concorrente, corresponsabilità del Comune di Giardini Naxos il quale non può configurarsi *inconsapevole* bensì a conoscenza e perfettamente in grado di verificare i presupposti di fatto e di diritto posti a sostegno dei titoli oggi annullati.

Non sussiste peraltro nel caso in esame termine "ragionevole" dal momento che nell'attuale vicenda non v'è stata da parte della P.A. alcuna scoperta postuma di elementi dapprima ignoti: all'Ente nulla era ignoto, anzi ben conosceva i vari profili di contestazione edilizi ed urbanistici mossi avverso i titoli annullati solo oggi ritenuti fondati.

III. Contraddittorietà tra atti adottati dallo stesso e medesimo Ufficio.

Motivazione lacunosa, generica ed insufficiente.

Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione (e/o motivazione incongrua) sull'interesse pubblico. Assenza di comparazione tra contrapposti interessi.

V'è palese contraddittorietà tra provvedimenti adottati dal medesimo ufficio appartenenti alla medesima P.A. locale in quanto, come dimostrato, esistono ben tre provvedimenti tipici di conferma dei titoli edilizi antecedenti a quello di diverso avviso oggi impugnato; atti, si ripete, adottati dallo stesso Ufficio tecnico del Comune di Giardini Naxos.

Addirittura, nella fattispecie in esame, la determina impugnata tace integralmente e, quindi, nulla argomenta circa le diverse determinazioni assunte precedentemente negli anni dal medesimo Ufficio.

Inoltre l'atto non motiva né tiene conto con congrua e specifica motivazione il *contrapposto interesse del privato* destinatario dell'atto sfavorevole.

Non una parola è spesa dall'atto in termini di contemperamento con gli interessi dei proprietari ricorrenti e relativa conduzione dell'attività ricettiva colà esercitata che consente il mantenimento della famiglia.

IV. Violazione dell'art. 21 quater della L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione del principio di tipicità, efficacia ed esecutività dei provvedimenti amministrativi.

Violazione del divieto di disapplicazione degli atti amministrativi da parte della medesima P.A. emanante.

Tutti i provvedimenti amministrativi oggi impugnati si rivelano illegittimi per violazione del principio di efficacia ed esecutività degli atti amministrativi e del divieto di disapplicazione degli atti amministrativi laddove non tengono conto che il fabbricato in contestazione, con relativa attività ricettiva di B&B, è sorretto non solo dai titoli annullati, ma anche da tre atti di conferma esecutivi, ad oggi in vigore e giuridicamente efficaci.

V. Motivazione apparente. Insussistenza dei presupposti di fatto urbanistici invocati. Motivazione sull'interesse pubblico errata in fatto e diritto. Difetto di istruttoria. Illogicità. Sviamento.

La motivazione sull'interesse pubblico posta a sostegno dell'autotutela si rivela, a ben guardare, apparente.

I presupposti di fatto e di diritto indicati in motivazione quanto all'interesse pubblico sono manifestamente erronei.

Il comprensorio, giusto D.M. 1444/1968, possiede gli standard per la zona B tant'è che il PRG adottato dal consiglio comunale con delibera n. 36 del 25.6.2002 denominato nuovo strumento urbanistico (P.R.G.'99) e poi revocato per incompatibilità di taluni consiglieri lo classificata zona B.

VI. Difetto di motivazione sotto ulteriore graduato profilo. Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione

amministrativa.

Il Comune non ha rispettato i principi che governano l'esercizio dell'attività amministrativa tra i quali, in particolare, il principio di proporzionalità, che impone canoni di stretta necessità, in rapporto alle situazioni giuridiche soggettive ascrivibili in capo ai privati.

L'esercizio del potere non rispecchia la doverosa ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi in gioco.

VII. Illegittimità derivata. Difetto di istruttoria. Illegittimità per vizi propri.

Sia l'ordinanza di demolizione che l'atto propedeutico all'inibizione dell'esercizio dell'attività ricettiva sono viziati *sub specie* di illegittimità derivata per i motivi sopra spiegati avverso la presupposta determina 258.

Si è disposta illegittimamente la demolizione dell'intero fabbricato senza distinguere le parti non interessate dall'annullamento dei titoli edilizi.

L'ordinanza di demolizione è errata per vizi propri anche laddove indica, a suo sostegno e quale presupposto di diritto, l'art. 31 del T.U. sull'edilizia, al più potendosi in linea teorica configurare, nel caso de quo, l'applicabilità dell'art. 33 del DPR n. 380 del 2001.

VIII. Domanda di sospensione.

Gravi ed irreparabili sono i danni arrecati dai provvedimenti impugnati ai ricorrenti i quali dall'esercizio dell'attività di B&B ricavano il sostegno per il proprio sostentamento.

Da ultimo è stato notificato dal medesimo Ente intimato l'atto di annullamento inibitorio dell'esercizio dell'attività di affittacamere adottato a conclusione del procedimento avviato, già impugnato nel ricorso introduttivo al n. 4), ossia l'atto di annullamento ed inibizione identificato al prot. n. 10609 del 15.5.2019 emesso dal Comune di Giardini Naxos, III

Settore Ufficio SUAP, con cui è stata annullata la SCIA relativa all'attività di affittacamere denominata "Villa Cristina" ed inibita la relativa attività ricettiva. Dunque, a seguito della notifica di tale ultimo atto i ricorrenti hanno chiuso l'attività ricettiva di B&B - affittacamere esercitata.

Da qui, con espressa riserva di proporre apposita domanda risarcitoria nel prosieguo della lite *ove non sterilizzati i danni patiti a seguito della concessione degli invocati provvedimenti giurisdizionali cautelari*, si propone il presente motivo aggiunto avverso l'atto prot. n. 10609/2019 che si affida alle seguenti ragioni di

DIRITTO

Illegittimità derivata. Difetto di istruttoria. Illegittimità per vizi propri sotto vari profili.

I. Illegittimità e/o invalidità derivata.

I. Esattamente come l'Ordinanza di demolizione n. 5/UTC dell'8.4.2019 l'atto prot. n. 10609 del 2019 di annullamento e di inibizione dell'esercizio dell'attività ricettiva denominata "Villa Cristina", come già dedotto in sede di ricorso introduttivo, è viziato *sub specie* di illegittimità derivata per i motivi di diritto richiamati in premesse e sopra epigrafati spiegati in seno al ricorso introduttivo avverso tutti i provvedimenti in quella sede impugnati di annullamento in autotutela dei titoli edilizi e commerciali inerenti il fabbricato di proprietà dei ricorrenti.

Con l'annullamento dell'atto di autotutela originario viene meno anche il presupposto logico giuridico che sorregge i provvedimenti successivamente emessi, con conseguente illegittimità anche degli atti consequenziali di ripristino e dell'atto di inibizione attività impugnato.

D'altro canto, l'atto di annullamento ed inibitorio dell'attività richiama a presupposto la Determina di annullamento Reg. n. 258/2019 nonché espressamente motiva che "...*il legittimo esercizio dell'attività commerciale*

è ancorato ... alla perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere”.

L'impugnato atto derivativo è evidentemente legato all'atto presupposto di annullamento in autotutela dei titoli edilizi e commerciali da un nesso di presupposizione tale per cui l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti presupposti postula, a sua volta, l'illegittimità, in via derivata, anche degli atti consequenziali compreso l'atto prof. n. 10609 del 2019.

II. Illegittimità per vizi propri.

A) Difetto di istruttoria. Sviamento. Violazione art. 10 bis della L. n. 241/1990.

2. In via gradata e per completezza di trattazione, si denunciano anche vizi propri dell'atto.

Si legge nelle premesse dell'atto inibitorio che “... *alla data odierna non è pervenuto a quest'ufficio nessuna memoria o scritto difensivo*”.

Così non è. Infatti, a seguito del ricorso introduttivo notificato il 7.5.2019, già ex se ben valevole come memoria defensionale circa la non correttezza dell'inibizione all'esercizio dell'attività, in data 14.5.2019 il procuratore dei ricorrenti ha inviato apposita comunicazione via PEC proprio all'Ufficio SUAP ed all'attenzione del dirigente pro-tempore Dott.ssa Rosa Iacqua.

In quella sede è stato dedotto che l'azione amministrativa in esercizio si rivelava gravemente illegittima alla luce dei motivi già rappresentati al TAR Catania con il proposto ricorso che, ad ogni buon fine, Le veniva anche specificatamente allegato; non senza precisare, tra l'altro, nel merito (vd. infra) come la normativa di settore prevedesse che qualora la revoca comportasse pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Ente locale aveva l'obbligo di provvedere al loro indennizzo parametrato al danno emergente (nel caso in esame di assoluto rilievo) con conseguenti obblighi erariali da assolvere.

Orbene, ciò comprovato (cfr. in atti) si denuncia come sia stato osservato (cfr. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 20/09/2018, n. 797) come un'applicazione corretta dell' art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 esige non solo che la P.A. enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio procedimentale; solo il *modus procedendi* appena descritto, infatti, permette che la disposizione di riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialettico con l'interessato prima della formalizzazione dell'atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale.

L'Ufficio ha apertamente violato la norma in esame non solo nulla motivando in ordine alla posizione rappresentata dal destinatario dell'atto ma, addirittura, negando l'invio (duplicato) del ricorso e delle osservazioni. Da qui un ulteriore profilo di illegittimità, per vizi propri, dell'atto.

B) Violazione dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990. Violazione dei limiti temporali normativamente previsti per l'esercizio dell'autotutela.

3. A ciò si aggiunga che il provvedimento impugnato, in parte motiva, espressamente si qualifica quale atto di annullamento in autotutela al pari di quelli presupposti.

Infatti, nell'atto si legge che "*si dispone l'annullamento della SCIA -- inizio di attività affittacamere denominata Villa Cristina*".

Se così è, il provvedimento è illegittimo per violazione dei limiti temporali normativamente previsti per l'esercizio dell'autotutela essendo stato adottato in violazione dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 ben oltre il termine di 18 mesi previsto dalla legge.

Da qui un ulteriore profilo di illegittimità, per vizi propri, dell'atto.

C) **Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.**
Violazione dell'art. 21 *quinques* della L. n. 241/1990. Eccesso di potere.

4. Il provvedimento impugnato, ad avviso dei ricorrenti, e come peraltro in prima battuta ritenuto anche dal medesimo Ufficio nell'atto di avvio del procedimento prot. n. 8679 del 15.4.2019, si configura invero quale atto di revoca in autotutela e non quale atto di annullamento.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto che la rilevata violazione di norme edilizie ed urbanistiche costituisce presupposto per l'utilizzo del generale potere di revoca dell'atto ampliativo già rilasciato non di annullamento.

In tal caso, quindi, a tacere del risarcimento dei danni dovuto in connessione all'illegittimità degli atti presupposti, in ogni caso, come previsto dalla norma epigrafata, l'impugnato atto di revoca del provvedimento amministrativo ampliativo avrebbe dovuto prevedere anche apposito indennizzo. Orbene, ferma restando la possibilità dei ricorrenti di ottenere nel prosieguo, oltre che l'indennizzo, il ristoro dei danni, con l'atto impugnato è stato violato il legittimo affidamento riposto dagli esercenti nella possibilità di godere nel tempo dell'utilità acquisita attraverso l'atto revocato. Da qui altro profilo di illegittimità, per vizi propri, dell'atto.

Domanda di sospensione

e di adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. di sospensione degli atti impugnati.

Sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti sono fondati e verranno accolti.

Nelle more della trattazione della *fissanda* domanda cautelare collegiale e della successiva decisione di merito è necessario sospendere, sin da subito, già in via monocratica, l'efficacia giuridica di tutti gli atti impugnati i quali recano agli odierni ricorrenti grave ed irreparabile pregiudizio.

A tacere, infatti, dell'interruzione dell'attività ricettiva di affittacamere che rappresenta **reddito che consente ai ricorrenti di mantenere l'impresa a conduzione familiare garantendone il sostentamento**, si consideri in questa sede che, allo stato, i ricorrenti sono costretti a non poter consentire la permanenza agli ospiti che attualmente occupano la struttura e a quelli che a stretto giro hanno già programmato la dimora per il mese di maggio e di giugno allorquando presumibilmente verrà fissata la camera di consiglio collegiale (*efr. in atti i nominativi dei turisti che in atto alloggiano e che hanno prenotato un alloggio relativi al periodo fine maggio – giugno*).

Si tratta, con evidenza, di un pregiudizio irreparabile e non risarcibile implicante un danno a terzi ed ai ricorrenti per responsabilità contrattuale, sviamento della clientela, discredito e disdoro (veicolabile dai turisti per il tramite dei siti tematici) connesso alla impossibilità di mantenere gli alloggi già occupati e riservati; pregiudizio in buona sostanza derivante dal fatto che, allo stato, i ricorrenti sono costretti a mettere alla porta i turisti che alloggiano nella struttura ed impedire l'alloggio a quelli che sono in entrata pur a seguito di regolare prenotazione e acconto versato.

P.Q.M.

si chiede che codesto T.A.R. Sicilia, sede di Catania adito, voglia annullare, e sospendere, anche *in via monocratica ex art 56 c.p.a. con adozione di apposito Decreto presidenziale*, l'efficacia dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio rubricato al numero di R. G. n. 775/2019: **1)** la Determinazione Reg. n. 258 resa dall'Ufficio tecnico del Comune di Giardini Naxos in data 4 marzo 2019 avente ad oggetto *“Annullamento in autotutela dei titoli abilitativi rilasciati da questo Comune di parte inerente il fabbricato o corpi di fabbrica siti in via Pancrazio De Pasquale (ex Via San Giusto) n. 77 – Angolo via Delle Fornaci -- di proprietà Di Giuseppe Taormina e Portinaio Cristina”*; **2)** ove occorra, le relazioni istruttorie endoprocedimentali, degli atti e dei pareri richiamati nella sopra

impugnata Determinazione n. 258/2019, nonché della nota prot. n. 15054 del 29.6.2018 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela;

3) l'Ordinanza di demolizione n. 5/UTC dell'8.4.2019 con cui, in conseguenza della Determina Reg. n. 258/2019 con la quale tutte le opere eseguite nell'immobile sono state private di titolo abilitativo, il Comune di Giardini Naxos ha ingiunto ai proprietari ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre giorni 90, avvertendo che, nel caso di inottemperanza, sarà disposta l'acquisizione d'ufficio;

4) l'atto prot.n. 8679 del 15.4.2019 di avvio del procedimento di annullamento e/o revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di affittacamere denominata "Villa Cristina", con ricettività 5 camere per complessivi 11 posti letto; nonché il conseguente atto di annullamento o revoca inibitorio dell'esercizio dell'attività di affittacamere adottato a conclusione del procedimento;

Voglia

il TAR adito altresì annullare e sospendere *anche in via monocratica ex art 56 c.p.a.*, l'efficacia 5) dell'atto di annullamento ed inibizione identificato al prot. n. 10609 del 15.5.2019 notificato in pari data adottato dal Comune di Giardini Naxos, III Settore Ufficio SUAP, con cui è stata annullata la SCIA relativa all'attività di affittacamere denominata "Villa Cristina" ed inibita la relativa attività ricettiva.

Confermare in sede collegiale a seguito della delibazione della domanda di sospensione l'eventuale frattanto adottato Decreto presidenziale e, quindi, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Dichiarazione ex DPR n. 115/2002: Il sottoscritto procuratore dichiara che il su esteso motivo aggiunto non amplia l'oggetto della controversia in quanto l'atto è già stato impugnato con il ricorso introduttivo per cui è stato versato il contributo unificato per € 650,00.

Messina 16.5.2019

Avv. Ferruccio Puzzello

Avv. Saro Roberti

SEMPER JUS
ROMA - MILANO - MESSINA
Via Madonna della Mercede, 4 - 98123 Messina
Tel e Fax: +39 090 9226070

PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti Signori: Antonino DI GIUSEPPE TAORMINA, nato a Giardini Naxos (Me) il 18.10.1953, C.F. DGSNNN53R18E014A e Cristina PORTINAIO, nata a Napoli il 2.4.1945, C.F. PRTCST45D42F839P delegano a rappresentarci e difenderci nel giudizio innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, proposto per l'annullamento, previa sospensione: 1) della Determinazione Reg. n. 258 dell'Ufficio tecnico del Comune di Giardini Naxos in data 4 marzo 2019 avente ad oggetto "Annullamento in autotutela dei titoli abilitativi rilasciati da questo Comune di parte inerente il fabbricato o corpi di fabbrica siti in via Pancrazio De Pasquale (ex Via San Giusto) n. 77 - Angolo via Delle Fornaci - di proprietà dei coniugi Di Giuseppe Taormina e Portinaio Cristina. Rif. precedente nota prot. n. 15054 del 29.6.2018 di Avvio del Procedimento", 2) ove occorra, per quanto di interesse laddove lesive, delle relazioni istruttorie endoprocedimentali, degli atti e dei pareri richiamati nella Determinazione n. 258/2019 impugnata, nonché di demolizione n. 5/UTC dell'8.4.2019 con cui, in conseguenza della Determina Reg. n. 258/2019, il Comune di Giardini Naxos ha ingiunto ai proprietari ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre giorni 90, avvertendo che, nel caso di inottemperanza, sarà disposta l'acquisizione d'ufficio di tutte le opere abusive e del terreno di sedime; 4) dell'atto prot.n. 8679 del 15.4.2019 di avvio del procedimento di annullamento e/o revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di affittacamere denominata "Villa Cristina", con ricettività 5 camere per complessivi 11 posti letto; nonché ove esistente del conseguente atto di annullamento o revoca inibitorio dell'esercizio dell'attività di affittacamere a conclusione del procedimento; nonché, a rappresentarci e difenderci nel ricorso proposto per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di provvedimenti cautelari monocratici, dell'atto di inibizione prot. n. 10609 del 15.5.2019 adottato dal Comune di Giardini Naxos Ufficio SUAP con cui è stata annullata la SCIA relativa all'attività di affittacamere di Villa Cristina ed inibita la relativa attività ricettiva, l'AVV. FERRUCCIO PUZZELLO, (avvferrucciopuzzello@enfpeo.it fax 0909226070 C.F. PZZFRC72L29E379V) sia unitamente che disgiuntamente, all'Avv. Saro Roberti (guerreraassociati@giuffre.pec.it, fax 0906409536, C.F. RBRRSR73A30F158N), entrambi del foro di Messina, conferendo loro ogni più ampio potere e facoltà di legge per difenderci e rappresentarci in entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la facoltà di proporre motivi aggiunti, domanda risarcitoria ed indennitaria, proporre appello al C.G.A. di Palermo avverso provvedimenti cautelari e sentenze di merito, resistere in giudizio, depositare memorie difensive e documenti nonché transigere, conciliare, ricevere somme e rilasciare quietanze, chiamare terzi in causa e farsi sostituire in udienza.

Dichiariamo, altresì, di essere stati resi edotti circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiamo e di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico ex art. 13, co. 5 L. n. 247/2012. Eleggiamo domicilio presso la segreteria del TAR Catania in via Istituto sacro Cuore 22.

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiariamo di aver ricevuto apposita informativa e prestiamo il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Messina, 16.5.2019

Signor Antonino DI GIUSEPPE TAORMINA

Signora Cristina PORTINAIO

Vera e autentica la firma

Avv. Ferruccio Puzzello


RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto **AVV. FERRUCCIO PUZZELLO** con studio in Messina via Madonna della Mercede, n. 4, nella qualità di procuratore e difensore 1) del Signor Antonino **DI GIUSEPPE TAORMINA**, nato a Giardini Naxos (Me) il 18.10.1953, C.F. DGSNNN53R18E014A, nonché 2) della Signora Cristina **PORTINAIO**, nata a Napoli il 2.4.1945, C.F. PRTCST45D42F839P, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera n. 159 del 12.9.2012, ho oggi notificato, ai sensi della Legge 21.1.1994 n. 53, il ricorso per motivi aggiunti da proporsi innanzi al T.A.R. Sicilia sez. staccata di Catania con pedissequa procura alle liti:

1) previa iscrizione al n. 88 del mio registro cronologico **Comune di Giardini Naxos**, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, in **Piazza Abate Cacciola – 98035 - Giardini Naxos**, ivi inviandone copie su supporti analogici di cui attesto, ai sensi di legge, la conformità agli originali, con raccomandata a.r. n. **78770599466-3** spedita dall'Ufficio Postale di Messina Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

Messina,

(Avv. Ferruccio Puzzello)



2) previa iscrizione al n. 89 del mio registro al sig. **Antonio Natale Venuto**, c.f. **VNTNNN75R02L042J**, in via **Pancrazio De Pasquale (ex via San Giusto) n. 71/73 – Giardini Naxos, cap 98035**, ivi inviandone copie su supporti analogici di cui attesto, ai sensi di legge, la conformità agli originali, con raccomandata a.r. n. **78770599464-1** spedita dall'Ufficio Postale di Messina Agenzia n. 5 in data corrispondente a quella del timbro postale

Messina,

(Avv. Ferruccio Puzzello)



Al. 2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso al Tar di Catania per motivi aggiunti, previa sospensione, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso al Tar di Catania per motivi aggiunti, previa sospensione, promosso dai Sigg.ri Di Giuseppe Taormina Antonino e Portinaio Cristina;** per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **2.000,00** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 1.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 70 DEL 23.05.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 23.05.2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Dot.ssa Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...2.000,00...sull'intervento Cap. 245...del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 23-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dot. Mario Cavallaro

M.P. 49

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Presidente

Il Sindaco

Prof. Lo Turco



L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari

Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno _____

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale